

Lunedì, 1 febbraio 2010

Rata Mutuo - parte la moratoria

L'operazione di moratoria sui mutui delle famiglie, misura nata lo scorso novembre dall'accordo tra ABI e principali associazioni dei consumatori è finalmente partita.

Da oggi (1 febbraio 2010), gli italiani che vorranno interrompere il pagamento della rata mutuo potranno recarsi presso la propria banca, a patto che questa abbia aderito all'iniziativa, e presentare la domanda per sospendere per un anno il pagamento delle rate del mutuo (e non ? attenzione ? il calcolo degli interessi).

Per dodici mesi il pagamento della rata mutuo verrà sospesa e darà la possibilità alle famiglie di tirare il fiato e magari cominciare a risparmiare i soldi che dal prossimo febbraio (2011) dovranno essere impiegati per ricominciare a pagare le rate mutuo alla banca.

La Moratoria mutuo che prevede la sospensione del pagamento delle rate è uno dei punti centrali del "Piano famiglie" voluto dall'ABI per offrire un sostegno agli italiani stretti nella morsa della recessione.

I numeri della Moratoria mutuo: le banche aderenti sono state 93, in rappresentanza di più del 70% degli sportelli italiani.

Le famiglie interessate, nonostante le molte limitazioni previste all'adesione alla moratoria, sono stimate tra le 110mila e le 130mila, per un valore complessivo dell'operazione di circa 8 miliardi di euro. La moratoria che prevede la sospensione del pagamento delle rate mutuo, infatti, non vale per tutti.

Il protocollo stilato fissa due limiti di massima: la sospensione del pagamento delle rate mutuo si applica per i prestiti fino a 150mila euro, su un'abitazione principale e viene concessa ai clienti con reddito imponibile non superiore ai 40mila euro annui per ciascun intestatario del mutuo (quindi nel caso di una coppia cointestataria il valore del reddito imponibile raddoppia).

C'è anche da dimostrare di essersi trovati in una particolare situazione di disagio se si vuole ottenere la sospensione del pagamento della rata mutuo: i casi previsti sono infatti la perdita del lavoro, la cassa integrazione, il decesso del capofamiglia oppure la sua situazione di non autosufficienza dimostrabili nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il prossimo 31 dicembre.

Scritto da Sergio Gallo in miglior mutuo on line at 18:16